

Atto di citazione
n. 5673/07
P. 2/07/07

4/10



N° 1294/11 Sent.
N° 5673/07 R.G.
N° 3884 Cron.
N° 2048 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ferrara - Sezione Civile -

in persona della dottoressa Sonia Porreca, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

Marcia per diritti di copia
o di certificazione applicata
sull'originale

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 5673 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2007, posta in decisione all'udienza del 20 aprile 2011

PROMOSSA DA

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avvocato [redacted] con domicilio eletto nel suo studio in Ferrara, [redacted] come da mandato in calce all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

GRANDI ANNICA, rappresentata e difesa dagli Avvocati [redacted] e [redacted] con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Ferrara, [redacted], come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

oggettivo
Riscatto
danni

CONVENUTO

E CONTRO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 11

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni.



CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte Attrice [REDACTED]: come in verbale di udienza del 20/4/2011, da intendersi qui integralmente richiamate.

Parte Convenuta [REDACTED]: come in verbale di udienza del 20/4/2011, da intendersi qui integralmente richiamate.

Parte Convenuta (CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA): contumace.

FATTO E DIRITTO

Con citazione ritualmente notificata [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara (in seguito, per brevità, «Camera di Commercio di Ferrara» o «CCIAA») introducendo la causa di merito conseguente al ricorso ex art. 700 c.p.c. a seguito del quale lo stesso [REDACTED] aveva ottenuto dal Tribunale estense la sospensione della pubblicazione del protesto levato a proprio carico nel Bollettino e nel Registro Informativo dei protesti relativamente all'assegno bancario della Cassa di Risparmio di Ferrara – Filiale di [REDACTED] n° [REDACTED] dell'importo di € 1.200,00 recante la data del 1/8/2007.

L'attore ricordava in citazione che – come affermato in ricorso – il titolo in questione era stato consegnato, sprovvisto di data e luogo di emissione, alla sig.ra [REDACTED] a titolo di deposito cauzionale in forza della clausola 19 del contratto di locazione ad uso abitativo concluso il 16/9/2003 tra la sig.ra [REDACTED] e



la sig.ra [REDACTED], rapporto estinto alla prima scadenza contrattuale, con restituzione dell'immobile in data 31/7/2007; che, in assenza di una qualsiasi legittima ragione che giustificasse la negoziazione del titolo, lo stesso, previa apposizione della data e del luogo di emissione, era stato posto all'incasso dalla sig.ra [REDACTED] nell'agosto del 2007; che l'assegno non veniva pagato, poiché tratto su un conto corrente precedentemente estinto, ed era, quindi, inoltrato dalla banca trattaria al Pubblico Ufficiale per il protesto in data 9/8/2007, periodo in cui il ricorrente si trovava con la famiglia all'estero per vacanza; che, successivamente, la [REDACTED] sottoscriveva una dichiarazione, datata 30/8/2007, nella quale ammetteva che l'assegno le era stato consegnato, sprovvisto di data e luogo di emissione, a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 19 del contratto di locazione del 16/9/2003 e che era stato da lei "erroneamente negoziato", non sussistendo alcuna autorizzazione alla negoziazione da parte dell'[REDACTED] né alcuna ragione contrattuale che giustificasse l'utilizzo del deposito cauzionale.

Ottenuto il provvedimento cautelare di sospensione della pubblicazione del protesto, l'attore chiedeva, quindi, al Tribunale adito in questa sede di merito l'emissione dell'ordine nei confronti della CCIAA di (definitiva) cancellazione della pubblicazione del protesto levato a proprio carico nonché la condanna della [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti a causa della illegittima negoziazione dell'assegno (dalla quale era conseguita la levata del protesto), danni quantificati in una misura pari a complessivi € 300.000,00, o altra somma di giustizia.



Con comparsa depositata il 14/2/2008 si costituiva in giudizio la convenuta [REDACTED] la quale contestava ogni avversa pretesa, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con revoca del provvedimento cautelare concesso in favore dell'attore (cfr. pag. 2 della comparsa cit.).

In particolare, quanto alla propria dichiarazione datata 30/8/2007 (prodotta in atti *ex adverso* sin dalla fase cautelare), la convenuta ne chiedeva l'annullamento ex artt. 1439 -1440 c.c., sostenendo di aver sottoscritto il documento (predisposto dallo stesso [REDACTED]) in quanto a ciò indotta con dolo dallo stesso attore, ferma restando, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia reale valenza confessoria della dichiarazione stessa; sosteneva, inoltre, che la propria condotta (consistita nel porre all'incasso l'assegno ricevuto dall'[REDACTED] stante il mancato pagamento da parte della conduttrice degli ultimi canoni di locazione, di alcune spese condominiali e della presenza di alcuni danni rilevati all'interno dell'immobile) doveva considerarsi pienamente legittima, in quanto non vi era alcun patto di non negoziazione del titolo che doveva integrare la cauzione di cui all'art. 19 del contratto di locazione ed evidenziando che, comunque, se anche un tale patto vi fosse stato, si sarebbe trattato di un patto nullo; negava, infine, l'esistenza di un diretto ed esclusivo nesso causale tra la propria condotta e il pregiudizio dedotto in atti dall'attore, ma anche l'effettiva sussistenza dei danni in concreto lamentati.

Nessuno si costituiva per la CCIAA di Ferrara, che, pertanto, anche nel presente giudizio (come nella fase cautelare che lo ha preceduto) rimaneva contumace.



La causa veniva istruita con produzioni documentali, interpello dell'attore e della convenuta ed escussione di alcuni testi.

All'udienza del 20/4/2011 le parti precisavano a verbale le rispettive conclusioni; il Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.

§

La peculiare disciplina dell'assegno bancario prevede – come è noto – che esso sia immediatamente presentabile per il pagamento (art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933).

L'assegno bancario è, dunque, un mezzo di pagamento agevole, sostitutivo della moneta: si tratta, infatti, di un titolo di credito pagabile a vista, cioè all'atto della sua presentazione all'incasso presso la banca trattaria, che coincide giuridicamente nel momento in cui il titolo entra in circolazione, vale a dire quando esso esce dalla sfera giuridica e dalla disponibilità del traente ed entra in quella del prenditore (così Cass. n. 5278/1991 in motivazione).

Proprio in quanto strumento immediatamente presentabile per il pagamento è necessario che al momento della sua presentazione sussista la provvista.

L'impossibilità di procedere al pagamento per mancanza di fondi viene attestata dal protesto, la cui funzione è non solo quella – primaria e fondamentale – di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), ma anche quella di attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato "*ex titulo*", al fine di tutelare così anche la

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a stylized 'S' or 'D' shape with a long horizontal stroke extending to the right.



fede pubblica, ossia la fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento (in questo senso, Cass. n. 2742/2000; per riferimenti meno recenti, pure citati nella predetta pronuncia, cfr. Cass. n. 1683/1968; Cass. n. 189/1965).

La normativa legislativa in materia di assegni bancari ha valenza pubblicistica, essendo dettata a tutela della certezza e regolarità dei traffici giuridici e della fede pubblica ossia, in particolare, della fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento ed alla aspettativa di corretta circolazione e di efficacia degli assegni bancari. Si tratta, pertanto, di interessi sottratti alla disponibilità delle parti.

Le caratteristiche sopra delineate, derivanti dalla disciplina che la legge ha specificamente previsto per il titolo di credito in esame, sono mantenute anche nel caso in cui l'assegno bancario venga consegnato non già per assolvere alla sua funzione "tipica" di pagamento ma bensì per assolvere alla diversa funzione di garanzia.

È noto che di prassi il fine di garanzia si realizza facendo ricorso all'emissione di un assegno in bianco o postdatato, nel senso che il titolo viene consegnato (senza indicazione di data o con indicazione di una data successiva a quella della sua reale emissione) a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento (in questo senso, Cass. n. 4368/1995); è, altresì, noto che la postdatazione dell'assegno spesso serve a supplire ad una



temporanea mancanza di fondi presso la banca trattaria ovvero a consentire al debitore di lucrare gli interessi sulla provvista fino alla data di emissione indicata sul titolo.

Tanto premesso, è pacifico ed incontroverso in giudizio che l'assegno di € 1.200,00 di cui qui si discute fu consegnato dall'██████ alla ██████ privo dell'indicazione della data e del luogo di emissione all'atto della stipula del contratto di locazione sottoscritto tra la ██████ e la ██████ in data 16/9/2003 con la specifica funzione di garantire il credito vantato dalla convenuta nei confronti della conduttrice (terza estranea al presente giudizio) in base all'art. 19 del contratto di locazione stessa, clausola che prevedeva la consegna al locatore della "somma di € 1.200,00, pari a n° 2 mensilità del canone, infruttifera di interessi legali", a titolo di deposito cauzionale.

In sostanza, l'assegno materialmente consegnato dall'██████ alla ██████ e da questa accettato all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione era originariamente privo dell'indicazione della data e del luogo di emissione proprio in quanto, nella comune intenzione delle parti emittente e prenditore, il titolo non doveva assolvere alla immediata funzione (tipica) di pagamento del denaro ivi indicato ma bensì alla (diversa) funzione di garanzia del credito (infruttifero di interessi legali) vantato dalla locatrice a titolo di deposito cauzionale.

Nel caso in esame la funzione di garanzia dell'assegno è stata realizzata mediante un patto di postdatazione che, di fatto, si è concretizzato in un'autorizzazione preventiva concessa dal traente alla parte prenditrice all'eventuale riempimento dell'assegno con la (necessaria) indicazione degli elementi formali mancanti per



assurgere a valido mezzo di pagamento (ossia la data, ovviamente successiva a quella della sua reale emissione, e il luogo di emissione) nel caso in cui fossero stati ritenuti sussistenti i presupposti negoziali che rendevano necessaria e dovuta la "monetizzazione" del deposito cauzionale di cui all'art. 19 del contratto di locazione cit.

Nella vicenda che qui interessa è, dunque, accaduto che la convenuta, assumendo come sussistenti i presupposti per azionare la "garanzia" a lei concessa con la dazione del predetto assegno (ovvero, ritenuti sussistenti plurimi profili di inadempimento della parte conduttrice dell'immobile locato), lo ha posto all'incasso nell'agosto del 2001, ovvero dopo la scadenza del contratto di locazione, apponendovi (o comunque facendovi apporre) la necessaria indicazione del luogo e della data mancanti.

A prescindere dalla (diversa) questione inerente un'ipotizzabile (cor)responsabilità del funzionario di Banca per aver materialmente provveduto ad apporre sull'assegno la data e luogo di emissione al fine di bancare il titolo presentatogli dalla Grandi (questione che, tuttavia, in questa sede non è stata posta, non avendo nessuna delle parti svolto domande in tal senso né sussistendo ipotesi di litisconsorzio necessario, contrariamente a quanto sostenuto, sul punto, dalla difesa della convenuta a pag. 7 della propria conclusionale), ciò che rileva ai fini della presente decisione è la verifica dell'effettiva sussistenza in capo alla odierna convenuta di un qualche profilo di responsabilità per i danni asseritamente lamentati dall'attore in conseguenza della violazione del patto di postdatazione e di non presentazione del titolo,



violazione che ha determinato la levata del protesto dell'assegno quando, al momento della sua negoziazione, è emerso che esso era riferito ad un conto corrente ormai estinto.

Sebbene la violazione del patto di postdatazione e di non presentazione del titolo possano acquisire giuridica rilevanza sotto il profilo penale (cfr., sul punto, Cass. pen., sez. II, n. 1151/2000 e Cass. pen., sez. II, n. 5499/1997, citate nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. che ha preceduto il presente giudizio di merito), deve darsi atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale e dottrinale assolutamente dominante in ambito civilistico in base al quale tali patti extracartolari non inducono di per sè stessi la nullità del titolo ma sono da considerarsi radicalmente nulli in quanto in contrasto con norme imperative (ex art. 1418 c.c.) o comunque in frode alla legge (ex art. 1344 c.c.): il patto di postdatazione ovvero l'accordo sulla mera funzione di garanzia del titolo che implichi l'impegno a non presentarlo all'incasso prima della data ivi indicata o a presentarlo, previo riempimento successivo dell'assegno emesso in bianco di data, solo se e nell'ipotesi in cui ricorrano determinati presupposti (come l'inadempimento del debitore "garantito" dal titolo) sono, infatti, ritenuti contrari alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito e danno luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti (cfr., da ultimo, Cass. n. 5069/2010).

Nonostante l'esistenza di accordi extracartolari di tal genere, è, dunque, ritenuto consentito al prenditore di esigere immediatamente il pagamento del titolo: l'art.



31 comma 2 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 prevede, del resto, espressamente che l'assegno postdatato possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di emissione, dovendosi considerare "*pagabile nel giorno di presentazione*".

Applicando i principi sopra richiamati alla fattispecie qui in decisione deriva che, quand'anche possa ritenersi che la ██████ abbia abusivamente riempito (o fatto riempire) l'assegno che l'█████ le aveva consegnato nel 2003 con (il luogo di emissione e) una data non specificamente concordata, ponendolo contestualmente all'incasso senza autorizzazione o addirittura in violazione di un espresso divieto in tal senso, tale condotta non può costituire fonte di una responsabilità giuridicamente rilevante sotto il profilo civilistico nei confronti dell'attore, il quale non può andare esente dalle conseguenze pregiudizievoli che per lui sono inevitabilmente derivate dal protesto legittimamente levato a suo carico stante la pregressa estinzione del conto corrente su cui l'assegno era originariamente tratto.

L'█████, infatti, a seguito dell'emissione dell'assegno bancario di € 1.200,00, consegnato alla ██████ nel 2003 privo di data e con l'accordo di postdatarlo, ove necessario, al momento della conclusione del rapporto locatizio a cui esso accedeva in funzione di garanzia della somma capitale dovuta alla ██████ a titolo di deposito cauzionale inerente il predetto rapporto, avrebbe dovuto adempiere al dovere minimo di diligenza di assicurare che in ogni momento, fintanto che l'assegno in questione non fosse tornato nelle sue mani, il conto corrente bancario sul quale il predetto titolo era stato tratto fosse non solo operativo ma



anche provvisto dei denari necessari al pagamento dell'assegno stesso: violando tale minimo dovere di diligenza con la (diversa) condotta in concreto posta in essere, che lo ha portato, del tutto incautamente, ad estinguere il conto corrente nonostante fosse ancora "in circolazione" un assegno bancario che ad esso faceva riferimento, l'██████ ha, dunque, assunto consapevolmente su di sé tutti i rischi conseguenti.

Né, d'altro canto, l'affidamento (eventualmente) riposto dall'attore – all'atto della emissione dell'assegno controverso – sul rispetto, da parte del soggetto prenditore del titolo, di un accordo invalido (l'asserito patto di postdatazione e di non presentazione del titolo) potrebbe mai qualificarsi (e ricevere quindi una qualche forma di tutela in questa sede) come affidamento legittimo, proprio perché non potrebbe mai ritenersi ingiusta la lesione della aspettativa dell'altrui adempimento di un accordo nullo, in quanto contrario alle norme imperative dell'ordinamento.

Le conseguenze che la legge (a tutela di interessi pubblicistici sottratti alla disponibilità delle parti) ricollega alla emissione (ed alla successiva circolazione) di un assegno senza provvista non possono subire deroghe di sorta per asseriti (ma invalidi) accordi privati di attribuzione al titolo di credito di una natura, di una funzione e di una disciplina di circolazione diverse da quelle imperative ed inderogabili (che fanno dell'assegno bancario un immediato mezzo di pagamento) previste dall'ordinamento; conseguentemente, non possono ricevere ristoro e tutela i pregiudizi, di natura anche non patrimoniale, che l'attore ha allegato in atti come conseguenti alla inevitabile (legittima) levata del protesto.



Alla luce delle considerazioni sin qui espresse, dunque, le domande attoree sono da considerarsi infondate: non solo, quindi, va revocato l'ordine emesso in sede cautelare nei confronti della Camera di Commercio di Ferrara di sospensione della pubblicazione del protesto levato a carico del sig. [REDACTED] nel Bollettino e nel Registro Informatico dei protesti relativamente all'assegno bancario della Cassa di Risparmio di Ferrara - Filiale di [REDACTED] n° [REDACTED] dell'importo di € 1.200 recante la data del 1/8/2007 (cfr. ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal Tribunale di Ferrara in data 22-25 settembre 2007 nell'ambito del procedimento cautelare N.R.G. 4135/2007 - in atti sub doc. n. 7 fasc. attoreo) ma va anche respinta ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria vantata in questa sede nei confronti della [REDACTED]

Il rigetto delle domande attoree per l'infondatezza derivante dalle ragioni sopra illustrate assorbe ogni ulteriore e diversa questione, di fatto e di diritto, prospettata dalla difesa della convenuta costituitasi nel presente giudizio, ivi compresa quella connessa alla relativa domanda di annullamento ex artt. 1339-1340 c.c. della dichiarazione sottoscritta in data 30/8/2007.

Considerata la particolarità della vicenda, appaiono sussistenti i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (ivi comprese quelle della fase cautelare che ha preceduto il presente giudizio di merito), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c. (nel testo qui applicabile *ratione temporis*).

P. Q. M.

definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 5673/2007, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:



1. REVOCA l'ordine emesso con il provvedimento cautelare reso in data 21-25 settembre 2007 dal Tribunale di Ferrara in composizione monocratica nei confronti della Camera di Commercio di Ferrara di sospensione della pubblicazione del protesto levato a carico del sig. [REDACTED] nel Bollettino e nel Registro Informatico dei protesti relativamente all'assegno bancario della Cassa di Risparmio di Ferrara - Filiale di [REDACTED] n° [REDACTED] dell'importo di € 1.200 recante la data del 1/8/2007 (cfr. ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa nell'ambito del procedimento cautelare N.R.G. 4135/2007 - in atti sub doc. n. 7 fasc. attoreo) per le ragioni di cui in motivazione;
2. RIGETTA ogni pretesa attorea, in quanto infondata;
3. DICHIARA assorbita ogni altra questione;
4. COMPENSA integralmente le spese di lite.

Ferrara, 18 agosto 2011.

IL GIUDICE
Dot.ssa Sonia PORRECA
Sonia Porreca

TRIBUNALE DI FERRARA Depositato in Cancelleria
// 14 SET 2011
IL CANCELLIERE

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nilla Maratona

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nilla Maratona